

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE A PARTECIPARE A CO-PROGETTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "MANDALA", PERCORSI PLURIMI DI ABITARE ACCOMPAGNATO A
CARATTERE TEMPORANEO**

PREMESSA

Il Comune di Piacenza intende individuare Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di co-progettazione e realizzazione di azioni condivise nell'ambito di un progetto caratterizzato da percorsi plurimi di abitare accompagnato a carattere temporaneo, rivolti a persone in condizione di povertà abitativa e che necessitano di sostegno nelle traiettorie di acquisizione dell'autonomia. Si tratta in particolare dell'attivazione di contesti abitativi diffusi, in rete, in cui realizzare, in collaborazione con il servizio sociale, interventi diversificati e finalizzati a favorire percorsi di integrazione sociale per persone e nuclei con differenti dimensioni di fragilità.

L'insieme di tali percorsi di accoglienza, nel quadro di una comune logica di coinvolgimento comunitario, è denominato "Progetto Mandala" e gli indirizzi del progetto sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 6 maggio 2025.

VISTI:

- il DPR n. 616 del 24/07/1977 che, all'art. 23 lettera c) prevede come funzione dei Comuni gli "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile";
- la legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e ss. mm. ii., che riconosce il diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia, ma prevede, nelle situazioni in cui risultino necessarie forme di protezione e tutela del minore, il suo collocamento extra familiare in comunità ove non sia possibile il suo inserimento in una famiglia affidataria;
- la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 20 novembre 1989) stipulata dall'Onu e resa esecutiva in Italia con l'art. 40 della legge 27 maggio 1991 n. 176;
- la legge 08 Novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" che assegna agli Enti Locali la funzione relativa a "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio... misure per il sostegno delle responsabilità familiari... misure di sostegno alle donne in difficoltà...";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007) ratificata in Italia con la legge 1 ottobre 2012 n. 172;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 77;
- gli art. 330, 333, 336, 342 bis e ter, 343 del Codice Civile nelle parti in cui disciplinano l'intervento della pubblica autorità in favore di minori, l'allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da parte dei genitori, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'apertura della tutela;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 12 Marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che individua, tra gli interventi di competenza degli Enti Locali, i “servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento e abbandono” ... servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica”;
- la legge regionale 28 Luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e ss. mm. e ii. che ribadisce che l’Ente Locale è titolare delle funzioni in materia di protezione e tutela dei minori fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie;
- la D.G.R. 19 dicembre 2011 n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
- il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di progettazione e gestione del sistema locale di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in materia di servizi alla persona;
- ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL): “2. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...) 5. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

CONSIDERATO CHE:

- la co-progettazione si realizza entro le disposizioni di cui all’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, alle Linee guida dell’ANAC e al D.M. n. 72/2021 e che:
- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con il soggetto del Terzo Settore individuato in conformità alla presente procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- si configura come strumento fondamentale per promuovere la massima integrazione e collaborazione fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché i soggetti del Terzo Settore coinvolti non operano più come meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;
- in particolare, l’accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell’istruttoria pubblica di co-progettazione è un accordo di collaborazione da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e il soggetto individuato viene costituito e regolato un rapporto collaborativo sociale per la realizzazione degli interventi oggetto di co-progettazione;

Il Comune di Piacenza intende attivare una procedura di co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs 117/2017, finalizzata all’individuazione di una pluralità di soggetti del Terzo Settore

disponibili alla co-progettazione per concorrere a realizzare, in modalità condivisa con l'ente locale, il progetto di rete definito "Mandala". Nell'ambito del progetto di rete gli ETS sono chiamati a concorrere sia attraverso la messa a disposizione di alloggi siti nel Comune di Piacenza, ma anche nel territorio provinciale, da destinare all'accoglienza temporanea di persone con progetti di aiuto promossi dal Servizio sociale del Comune di Piacenza, che prevedano l'attivazione di interventi di supporto, supervisione, promozione dell'integrazione sociale e lavorativa, con l'obiettivo di favorire traiettorie di raggiungimento dei livelli possibili di autonomia abitativa.

CONSIDERATO che occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal succitato art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e di quanto indicato nelle Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali di cui alla Deliberazione n. 382 del 27 luglio 2022 e, segnatamente, in ordine: alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica; alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione delle proposte progettuali presentate dagli interessati; al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente; al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento;

VISTI:

- la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo settore; in particolare prevede all'art. 1, comma 5, che tali soggetti partecipino attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e all'art. 5, comma 2, che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi;
- la legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 ("Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ") dispone:
 - all'art. 15, commi 1 e 2, dispone espressamente che "I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.";
 - all'art. 43 dispone che "Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicano istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'articolo 20;
- la Delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 32 del 20 gennaio 2016, "Determinazione Linee per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali" ha emanato specifiche Linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle

amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, ribadendo che il quadro normativo comunitario e nazionale prevede la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del Terzo settore in deroga all'applicazione del Codice dei Contratti, e ha indicato nella co-progettazione, una specifica modalità di affidamento che consente agli organismi del privato sociale, a partire dalla programmazione del fabbisogno di servizi formulata dalle amministrazioni, la piena espressione della propria progettualità nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge n. 328/2000;

- il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali e in particolare l'art. 55 commi 3 e 4 riguardanti la co-progettazione;

- la Legge regionale n. 3 del 13 aprile 2023 ("Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva")

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in applicazione del "Regolamento per la disciplina della co-progettazione fra Amministrazione comunale, Enti del Terzo Settore e Associazioni di Volontariato" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16 novembre 2020;

in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1723 del 27/06/2025, con cui si approva lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione di azioni di abitare accompagnato a carattere temporaneo per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale.

INDICE UN AVVISO PUBBLICO

rivolto ai soggetti del Terzo settore e altri enti, così come individuati al successivo art. 8 che, in forma singola o associata, esprimano disponibilità a collaborare con il Comune di Piacenza - Settore Promozione della Collettività Servizio sociale, nell'ambito delle azioni a contrasto della povertà ed esclusione sociale, per la coprogettazione e la successiva gestione - tramite convenzione – di specifici progetti di abitare accompagnato rivolti a persone e nuclei con fragilità connesse alla condizione di povertà abitativa.

Art.1 - OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di Enti del Terzo Settore (ETS) e di Enti religiosi che svolgono le attività previste dall'art 5 del codice del terzo Settore, a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.1 (manifestazione di interesse), la domanda di partecipazione, con i relativi allegati, redatta sulla base del modello unito al presente Avviso, al procedimento di co-progettazione indetto da questo Comune.

Art. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE E FINALITÀ

La co-progettazione costituisce una forma di collaborazione tra Comune e soggetti del Terzo settore, che si sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca della competenza progettuale e della capacità di innovazione e sperimentazione, in vista della

realizzazione di interventi mirati a rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie e della comunità territoriale.

La presente procedura, nella logica della sussidiarietà, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e dal D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”, prevede l’individuazione di un soggetto del terzo settore, singolo o in associazione, oppure diversi soggetti con cui realizzare percorsi di progettazione condivisa.

Per ogni progetto di abitare accompagnato a carattere temporaneo, di cui al presente Avviso, la procedura di co-progettazione si articolerà nelle seguenti tre fasi:

- a) individuazione del/dei soggetti con cui sviluppare, in partenariato, le attività di co-progettazione;
- b) avvio dell’attività di co-progettazione tra i referenti tecnici dei soggetti individuati e i responsabili comunali, in vista della definizione analitica dei risultati attesi nonché della declinazione operativa degli interventi, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- c) stipula di convenzioni tra il Comune di Piacenza e i soggetti individuati.

Oggetto del presente Avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti qualificati che intendono collaborare alla definizione di diverse proposte progettuali per la realizzazione, nel quadro di un orizzonte temporale triennale a partire dall’avvio delle prime attività, presumibilmente dal 15/7/2025, di un programma di interventi di accoglienza e abitare accompagnato per favorire l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

Nel corso del triennio di validità della manifestazione di interesse, a seguito dell’attività di coprogettazione, potranno essere stipulate convenzioni con i soggetti interessati, di durata variabile in relazione ai progetti delle persone o nuclei individuati per l’accoglienza e in relazione alle risorse disponibili.

A ciascuno dei soggetti interessati viene pertanto richiesto:

1. la messa a disposizione di uno o più alloggi, siti nel territorio comunale ma anche in provincia, in aree servite e raggiungibili con il trasporto pubblico locale, arredati interamente oppure anche con arredamento essenziale, tale comunque da rendere l’alloggio funzionale e abitabile e, qualora le dimensioni lo consentano, fruibile anche in co-abitazione da parte di più persone o nuclei. Il soggetto interessato ha quindi un titolo di disponibilità di uno o più alloggi, con le caratteristiche di cui sopra, e assume le responsabilità derivanti dal loro utilizzo, osservando tutte le prescrizioni di legge, e assicurando le necessarie coperture assicurative.

2. la disponibilità alla realizzazione di interventi di supervisione, accompagnamento/supporto e monitoraggio, da attuare con un approccio di natura educativa, da modularsi e definirsi in modo flessibile in relazione alle caratteristiche, problematiche, livelli di autonomia e risorse della persona o del nucleo. Lo specifico progetto personalizzato inerente l’accompagnamento è definito dal servizio sociale, in collaborazione con il soggetto del terzo settore, in relazione agli obiettivi di autonomia e ai tempi di permanenza nell’alloggio delle persone o nuclei individuati per l’accoglienza.

Art. 3 - DESTINATARI DELL’INTERVENTO

I destinatari dell’intervento sono persone con dimensioni di fragilità potenzialmente diversificate che concorrono a configurare una condizione di vulnerabilità e povertà abitativa, stante l’attuale conformazione del mercato della locazione nel nostro territorio.

A titolo esemplificativo possiamo definire le seguenti tipologie di destinatari:

- Persone senza dimora indicativamente afferenti alle quattro macro categorie della classificazione Ethos, elaborata da FEANTSA.
- Nuclei familiari con figli minori, a seguito o a ridosso dell'esecuzione di sfratti o in caso di dichiarazione di inagibilità dell'alloggio, con una situazione socio-economica che non consente l'accesso al mercato della locazione, in assenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e/o sociale o in attesa di partecipare ai relativi bandi.
- Persone o nuclei accolti in alloggi sociali o di emergenza che, decorsi i tempi di permanenza previsti, necessitano, anche solo per la difficoltà di accedere alla locazione privata, di un ulteriore periodo di rafforzamento delle autonomie in un contesto in grado di fornire ancora alcuni limitati supporti.
- Donne, con o senza figli, in uscita da percorsi di protezione.
- Donne, con o senza figli, in situazione di Codice Rosso, in assenza di possibilità di accoglienza nell'ambito delle strutture del Centro Anti Violenza di Piacenza.
- Nuclei con minori, titolari di richiesta di protezione internazionale, residenti a Piacenza o dublinati, che, durante il soggiorno nei sistemi di accoglienza, perdono il diritto a tale accoglienza a causa dell'avvio di un'attività lavorativa oppure per l'ottenimento di uno status di protezione e in situazione socio-economica tale da rendere problematico l'accesso alla locazione privata.
- Persone in dimissioni da strutture ospedaliere o sanitarie, con problematiche di salute comunque stabilizzate e in condizione di potersi gestire in relativa autonomia nell'alloggio, anche con l'attivazione di interventi di assistenza domiciliare integrata da parte dell'Ausl o di assistenza domiciliare socio-assistenziale, ma comunque senza necessità di presidio continuativo né diurno né notturno.
- Giovani in uscita da un percorso di accoglienza al di fuori della famiglia (come comunità educative o affidi), predisposto dai Servizi Sociali del Comune di Piacenza e che necessitano di sostegno per affrontare la transizione all'età adulta.
- Working poor, ossia lavoratori a basso salario con povertà derivante dalla composizione familiare (nuclei monogenitoriali o nuclei numerosi monoreddito) o dalla difficoltà ad aumentare i tempi di lavoro (part time involontario o donne con problemi di conciliazione) che si rivolgono al Servizio Sociale nell'impossibilità di reperire e sostenere i costi di un alloggio privato.

Soprattutto con riferimento alle persone senza dimora può essere significativa la possibilità di consentire, nella casa resa disponibile per il progetto, l'ospitalità degli animali d'affezione, che spesso rappresentano l'unico legame affettivo stabile per chi vive in strada. Progetti di accoglienza abitativa che permettano di evitare la separazione tra la persona e il suo cane, che rappresenta la situazione più frequente, accrescono le possibilità di rafforzare i percorsi di stabilizzazione e reinserimento sociale e hanno una valenza significativa dal punto di vista sociale, psicologico e operativo.

Per tutte le tipologie di destinatari devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la presa in carico, anche in fase iniziale, da parte del servizio sociale del Comune di Piacenza e quindi la presenza di un progetto di aiuto attivo; sulla base di specifici accordi di collaborazione la presa in carico può essere anche in capo ai servizi specialistici dell'Ausl. Il progetto però non si rivolge a persone con disturbo da uso di sostanze in fase attiva né a persone con disturbi psichiatrici in fase acuta;
- nel caso di una persona o nucleo di origine straniera, la condizione di regolare soggiorno nel territorio nazionale;

- sufficiente autonomia nella cura di sé e dell'ambiente di vita
- sufficiente aderenza e "compliance" rispetto agli obiettivi del progetto di accoglienza temporanea
- in assenza di comportamenti antisociali e/o devianti.

Il Progetto Mandala non prevede vincoli temporali predeterminati ai percorsi di abitare accompagnato, pur assumendo la logica dell'intervento temporaneo. La durata dell'accoglienza sarà definita nell'ambito della convenzione con il soggetto di terzo settore, e, in questo quadro, sarà determinata nella fase di progettazione individuale tenendo conto delle caratteristiche dei destinatari, dell'intensità del lavoro sociale necessario e infine alla sostenibilità legata alle risorse disponibili.

Si ritiene tuttavia che, per le finalità stesse e l'efficacia del progetto, ogni singolo percorso di abitare accompagnato non possa avere durata inferiore ai 30 gg. e che le convenzioni con i soggetti co-progettanti debbano avere una durata minima di 6 mesi.

La definizione dei criteri per la selezione degli utenti e l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nei singoli percorsi di accoglienza riferiti al Progetto Mandala è in capo al Servizio Sociale del Comune di Piacenza.

Al soggetto co-progettante verrà garantita la collaborazione del Servizio Sociale comunale e dei Servizi Specialistici dell'Ausl di Piacenza (laddove necessario) per la definizione di un progetto di accompagnamento personalizzato per ciascuno dei partecipanti e nel monitoraggio dell'andamento del percorso abitativo, mediante visite periodiche e supporto/facilitazione per le azioni di integrazione sociale.

L'accompagnamento o il supporto richiesti al soggetto di terzo settore, pur nella diversa intensità legata alla singola persona o nucleo, seguono la logica di favorire situazioni in cui la persona possa costruire legami e relazioni con il contesto e la comunità di riferimento e riassumere un ruolo sociale.

Art. 4 - INTERVENTI DA REALIZZARE

Ai soggetti interessati vengono richieste:

- la disponibilità di alloggi adeguati (anche eventualmente idonei a convivenze/coabitazioni di persone o nuclei diversi), per ampiezza, tipologia e collocazione nel territorio comunale, o anche provinciale, purché in aree con buoni collegamenti in termini di trasporto pubblico, con priorità di soluzioni in camere singole; gli alloggi devono essere provvisti di agibilità e certificazione di conformità degli impianti e ogni altra documentazione prevista per legge in funzione delle caratteristiche dell'alloggio;

Relativamente alla dimensione dell'accompagnamento/supporto/supervisione è importante sottolineare che al soggetto di terzo settore, in relazione a caratteristiche e risorse delle persone o nuclei accolti, possono essere richieste attività diversificate, da realizzare con intensità differenziate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il catalogo degli interventi di supporto può comprendere:

- sostegno al coinvolgimento attivo delle persone accolte nella gestione della casa, anche con un supporto che possa svolgere una funzione di natura educativa in presenza di coabitazioni di più nuclei;

- attività di monitoraggio e supervisione degli obiettivi del progetto personalizzato in relazione con il referente/case manager del servizio sociale, a partire dalla condivisione con le persone accolte

delle regole di utilizzo dell'alloggio e, se necessario con il ricorso alla mediazione linguistico culturale quale strumento importante per l'integrazione sociale, educativa, sanitaria e scolastica;

- supporto alle persone accolte nella costruzione di relazioni positive e di solidarietà nel condominio, con il vicinato, il contesto sociale e con i servizi;
- attivazione, sostegno e accompagnamento agli eventuali percorsi di cura e di accesso ai servizi socio sanitari necessari;
- coinvolgimento in attività di volontariato per favorire la costruzione di relazioni, la responsabilizzazione in una logica di restituzione sociale e lo sviluppo di capacità di assumere impegni e mantenerli con regolarità;
- supporto nella conciliazione degli impegni di cura con le attività formative e/o lavorative
- ricerca di opportunità per il coinvolgimento della persona in percorsi formativi e/o di tirocinio, nella relazione con i servizi sociali e/o con soggetti della formazione professionale anche con riferimento ad attività nell'ambito della propria organizzazione;

L'elenco precedente rappresenta una declinazione a titolo di esempio delle possibili azioni di accompagnamento. Ciò non implica che il soggetto interessato debba assicurare tutte le azioni indicate. In base alle possibilità/opportunità che il soggetto interessato esprimerà nella proposta e incrociando le medesime, in sede di coprogettazione e definizione della convenzione, con le caratteristiche del progetto di accoglienza rivolto alle persone da accogliere, saranno concretamente definite le attività di accompagnamento da realizzare.

In ogni caso, le diverse azioni andranno condotte sostenendo la partecipazione attiva, l'autodeterminazione e l'adesione delle persone coinvolte.

Art. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO

Al soggetto interessato è richiesta l'individuazione di un referente operativo del progetto di accoglienza che sia un riferimento per il Servizio Sociale e che svolga la supervisione e il monitoraggio degli obiettivi del progetto.

In linea generale si ritiene preferibile che il referente sia un operatore sociale o un educatore, con esperienza almeno biennale di lavoro sociale e/o educativo. In ogni caso la persona individuata deve aver maturato almeno due anni di esperienza in interventi e attività a contatto con situazioni di fragilità e vulnerabilità.

Le attività di accompagnamento e supporto previste nel progetto possono essere svolte del soggetto di terzo settore attraverso operatori e/o volontari.

La definizione degli interventi di supervisione e monitoraggio degli obiettivi del progetto di accoglienza e degli interventi di accompagnamento e supporto avverrà nell'ambito della fase di co-progettazione e trasfusa nella convenzione che ne consegue.

Nell'ambito della progettazione relativa al singolo percorso di accoglienza si ragionerà in una logica di budget di progetto, definendo e valorizzando l'insieme degli interventi messi in atto dalle istituzioni, dal soggetto di terzo settore e coinvolgendo attivamente il beneficiario nel sostenere, in base alla sua disponibilità di risorse, parte delle spese necessarie, con priorità per quelle di mantenimento e delle utenze.

Art. 6 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

La manifestazione di interesse ha un orizzonte temporale triennale a decorrere dall'avvio delle prime attività progettuali indicativamente con decorrenza dal 15 luglio 2025, salvo proroga per ragioni motivate e indifferibili, disposta dal Comune di Piacenza per il tempo strettamente necessario per consentire l'attivazione di una nuova procedura.

Entro tale triennio le singole convenzioni con i soggetti di terzo settore individuati potranno avere durata differente in relazione ai progetti di accoglienza, comunque non inferiore a 6 mesi e potranno essere rinnovate.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione, il soggetto interessato nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo o risarcimento del danno.

Art. 7 - RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE

Le risorse per la realizzazione del Progetto Mandala nel suo complesso per il 2025 sono pari a euro 80.000,00; per il 2026 sono pari a euro 90.000,00; per il 2027 sono pari a euro 50.000,00, per il 2028 sono pari a euro 25.000,00.

Ulteriori risorse potranno essere rese disponibili nell'ambito del triennio di validità della manifestazione d'interesse.

Nell'ambito di ogni convenzione stipulata a seguito della co-progettazione con i soggetti di terzo settore che avranno manifestato interesse e saranno ammessi alla fase di co-progettazione sono ammesse a rimborso nei limiti del budget assegnato, le seguenti spese:

- spese per il funzionamento degli alloggi (canoni di locazione, quote di spese per ammortamenti o mutui specificamente riferibili all'alloggio, spese condominiali, utenze condominiali, utenze dell'alloggio, ecc.), eventuali spese di manutenzione ordinaria a carico del locatario, per le quote non sostenute dai beneficiari dell'accoglienza;
- spese relative a eventuali acquisti di beni, attrezzature, terraglie ed effetti lettereschi che si rendessero necessarie durante l'accoglienza degli utenti;
- costi lordi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali direttamente impiegati nelle attività progettuali con relativi giustificativi;
- spese dirette documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o incaricato relative all'attività svolta (es.: carburante per uso vettura, trasporto mezzi pubblici, ecc.);
- rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento del soggetto e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate
- oneri relativi alle spese assicurative;
- eventuali altre spese strettamente pertinenti al progetto, successivamente individuate, e approvate dall'Amministrazione.

LOGICA BUDGET DI PROGETTO E RISORSE DELLA PERSONA

Nell'ambito della progettazione relativa al singolo percorso di accoglienza si ragionerà in una logica di budget di progetto, definendo e valorizzando l'insieme degli interventi messi in atto dalle istituzioni, dal soggetto di terzo settore e coinvolgendo attivamente il beneficiario nel sostenere, in base alla sua disponibilità di risorse, parte delle spese necessarie, con priorità per quelle di mantenimento e delle utenze.

Considerata la natura di compartecipazione di risorse che caratterizza e sostanzia l'accordo di collaborazione, le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione comunale saranno integrate dal soggetto del Terzo Settore (singolo o associato) mediante compartecipazione di risorse (risorse proprie ovvero risorse derivanti da finanziamenti di soggetti terzi, donazioni, sponsorizzazioni) oppure risorse strumentali e/o di personale o volontari (con esclusione del servizio civile volontario), anche in termini di beni materiali e di consumo. Dette risorse sono da considerare ulteriori e in aggiunta al finanziamento comunale indicato nel progetto. Tale compartecipazione di risorse dovrà essere almeno pari al 10% del valore della coprogettazione prevista in ciascuna convenzione.

Tale compartecipazione di risorse almeno pari al 10% si intende quindi ulteriore rispetto alle spese rendicontate ai fini del budget assegnato di risorse comunali.

Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di personale dipendente applicano il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione.

Le spese sostenute dal soggetto co progettante verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, ammesse a rendicontazione, con cadenza che verrà definita tra le parti in sede di coprogettazione e formalizzata in convenzione.

Il Soggetto selezionato è tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili. Gli uffici competenti del Comune si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta al soggetto selezionato in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

In sede di co-progettazione e con formalizzazione nella convenzione verranno definite le modalità per la verifica della quota di compartecipazione sopra citata, trattandosi di tipologie di risorse potenzialmente molto differenziate e non necessariamente implicanti spese, ma in ogni caso rappresentando un valore per il progetto.

Il pagamento è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle attività previste dalla convenzione;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC aggiornato e in corso di validità, ove previsto.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sull'ammissibilità della spesa e sulla regolarità della documentazione presentata, secondo quanto previsto dalla Convenzione

Le risorse economiche, in ragione giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ente del terzo settore selezionato, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. 241/1990.

Si precisa quindi che le risorse economiche saranno erogate all'ente selezionato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività secondo quanto previsto dalla convenzione.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il finanziamento verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. Eventuali maggiori spese verranno considerate a titolo di cofinanziamento.

In caso di eventuali finanziamenti successivi in disponibilità del Comune per la realizzazione del Progetto Mandala, il Comune si riserva la facoltà di ampliare, prorogare e/o integrare le convenzioni che verranno stipulate con i soggetti individuati per la coprogettazione di cui al presente Avviso in relazioni ai bisogni di accoglienza presenti.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto e a fronte di un corrispettivo, bensì è finalizzata a individuare soggetti di terzo settore oppure qualificati come Enti religiosi che svolgono le attività previste dall'art 5 del codice del terzo Settore, presenti sul

territorio nazionale ma con una sede operativa nella provincia di Piacenza o province limitrofe, con i quali attivare partenariati per l'attuazione degli obiettivi, degli interventi e delle attività previsti all'art. 4 del presente Avviso. Pertanto, appare necessario stabilire i requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- 1) insussistenza di cause determinanti l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione analogamente a quanto previsto dall'art. 80 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) iscrizione allo specifico Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o equivalenti, da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso oppure essere qualificati come enti religiosi che svolgono le attività previste dall'art 5 del codice del terzo Settore.;
- 3) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Piacenza (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del soggetto interessato al presente avviso, per conto del Comune di Piacenza, negli ultimi tre anni di servizio;
- 4) il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, se esistenti, dei contratti integrativi territoriali e/o aziendali, del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- 5) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC regolare);
- 6) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure la non assoggettabilità alle norme medesime; a tal fine dovrà essere indicato l'indirizzo dell'ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n. 68/1999 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 79/2000;
- 7) di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori (per motivazioni razziali, etnici, religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998;
- 8) il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
- 9) l'impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex D.Lgs. 117/2017), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Piacenza da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
- 10) di avere la disponibilità degli alloggi presentati per le attività declinate nel progetto;
- 12) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esercizio delle attività assegnate dal Comune di Piacenza;
- 13) di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- 14) l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni.
- 15) di essere in possesso della completa e corretta documentazione prevista dalle norme statali, regionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene, sanità, prevenzione antincendi (se prevista in relazione alla tipologia della struttura);
- 16) di essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'Ente di competenza con riferimento alle delibere regionali vigenti, laddove eventualmente previsto in riferimento alle tipologie di accoglienza e utenza presentate;

In caso di partecipazione di soggetti riuniti (o che intendono riunirsi) in associazione temporanea di scopo o di reti informali in cui sia comunque indicato il capofila i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti coinvolti nelle aggregazioni.

Art. 9 - PROCEDURA

La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola secondo quanto di seguito indicato.

9.1 Manifestazione di interesse

Gli Enti del Terzo Settore o gli Enti religiosi che intendono aderire alla manifestazione di interesse per concorrere alla realizzazione del progetto Mandala dovranno far pervenire la domanda, esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, entro le **ore 12:00 del giorno venerdì 18 luglio 2025**. Le domande che dovessero pervenire oltre tale data saranno valutate con cadenza bimestrale.

Data la sperimentaltà dell'iniziativa e al fine di illustrare il presente avviso è previsto un incontro aperto a tutti i soggetti potenzialmente interessati che si terrà **venerdì 11 luglio 2025 dalle 10.00 alle 11.00 presso la sede comunale di Piazza Cavalli 2**.

I documenti possono essere firmati con firma digitale o con firme autografe scannerizzate e allegando fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente. La mail dovrà indicare l'oggetto **AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A PARTECIPARE A CO-PROGETTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANDALA", PERCORSI PLURIMI DI ABITARE ACCOMPAGNATO A CARATTERE TEMPORANEO**

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta comporterà l'esclusione dal presente avviso con riferimento alla prima fase di valutazione. La domanda potrà essere comunque ripresentata dato il carattere aperto dell'avviso.

Ai fini del rispetto del termine di consegna relativo alla prima fase di valutazione delle proposte farà fede la data e l'ora della PEC.

La domanda di partecipazione, per ritenersi completa, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

1) **Istanza di partecipazione** all'istruttoria pubblica, redatta secondo il modello **Allegato A** al presente avviso, debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di R.T.C./A.T.S. la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

L'istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia non autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto proponente, copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; in caso di R.T.C./A.T.S. costituito copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio; in caso di R.T.C./A.T.S. costituendo dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso di rete informale dalla dichiarazione che indica il soggetto capofila.

2) **Proposta progettuale generale** dell'intervento, datata e firmata dal Legale Rappresentante, che riporti: descrizione dettagliata dell'alloggio o degli alloggi in disponibilità (indirizzo, caratteristiche e disposizione interna degli spazi, vicinanza a servizi e accessibilità del trasporto pubblico),

tipologie di utenti a cui intende rivolgersi; tipologia e approccio delle attività di accompagnamento che il soggetto/i può/possono potenzialmente svolgere; descrizione di massima delle regole di utilizzo dell'alloggio e delle possibili iniziative, collaborazioni e relazioni di prossimità utili per i percorsi di inclusione, nonché le modalità che si ipotizza di mettere in atto per il raccordo con il Servizio che ha la responsabilità del caso.

3) **Dichiarazione** indicante il referente operativo che coordinerà il progetto di accoglienza e manterrà le relazioni con il servizio sociale comunale, la tipologia del suo rapporto con il proponente (dipendente o volontario, incaricato), il suo curriculum, nonché gli eventuali altri operatori e/o volontari che possono supportare il progetto.

4) **Dichiarazione del quadro dei costi di base** indicante: i costi proposti inerenti l'alloggio e le attività di accompagnamento/supervisione di base. Tali costi possono anche essere espressi in un valore mensile o giornaliero. Tali costi, se il progetto sarà ammesso, saranno poi vagliati e adeguati in sede di co progettazione in relazione alle attività dello specifico percorso di accoglienza.

6) **carta dei servizi** aggiornata (se disponibile)

5) **Dichiarazione sostitutiva assoggettabilità ritenuta 4%**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello **Allegato B**. In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere sottoscritta dal mandatario del raggruppamento.

Gli allegati al presente avviso sono stati predisposti per facilitare la partecipazione al procedimento di individuazione dei soggetti interessati. Gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto, a pena di esclusione dalla prima tornata valutativa.

I documenti dovranno essere firmati con firma digitale o con firme scannerizzate e allegando fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto capofila.

9.2 Valutazione delle proposte progettuali

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Presidente della commissione di valutazione, all'uopo nominata e insediata, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché del progetto nel suo insieme presentato.

Non saranno prese in considerazione, ai fini della prima tornata di valutazione, le domande:

- Pervenute oltre il termine;
- Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
- Prive dei requisiti di accesso;
- Prive della documentazione richiesta;
- Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste;
- Prive di firma;
- Incomplete, condizionate o subordinate.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Dopo l'espletamento della valutazione delle domande presentate, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente dei soggetti ammessi alla seconda fase della procedura.

Il Comune di Piacenza si riserva, nella fase istruttoria, di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.

La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad apposita Commissione, composta da n. 3 membri, nominata dall'Amministrazione, che opererà in modo collegiale, utilizzando i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10 e avendo a disposizione il punteggio massimo di n. 100 punti.

Le proposte progettuali dovranno raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura. Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali, ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascun criterio della proposta progettuale, secondo la seguente scala di valori:

- Ottimo: 1,00
- Buono: 0,80
- Sufficiente: 0,60
- Quasi sufficiente: 0,40
- Insufficiente: 0,20
- Non valutabile: 0,00

Le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione. Il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti per il valore massimo attribuibile al criterio.

Art. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione valuterà le proposte progettuali utilizzando i criteri di valutazione discrezionali di seguito specificati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
Proposta progettuale generale dell'intervento di accoglienza, con particolare riferimento all'approccio delle attività di accompagnamento, alle strategie per il coinvolgimento attivo delle persone accolte, alle possibili iniziative, risorse, sinergie e collaborazioni utili per i facilitare, promuovere e sostenere i percorsi di inclusione.	40
Caratteristiche e collocazione logistica degli alloggi: metratura e articolazione degli spazi, vicinanza ai servizi, accessibilità del trasporto pubblico, ecc.	25
Referente operativo individuato per il coordinamento del progetto, con particolare riferimento alla qualifica, al percorso di studio, alla formazione e all'esperienza (allegare cv), monte ore disponibile sul progetto. Presenza di altri operatori e/o volontari strutturalmente coinvolti nel progetto	25
Proposte innovative, sperimentali e integrative, proposte quale contributo alla co progettazione	10

Art. 11 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione delle proposte ammesse alla prima fase di co-progettazione.

Le istanze che perverranno oltre il termine indicato nel presente avviso saranno valutate successivamente, con cadenza bimestrale e, se ammesse, in relazione alle esigenze di accoglienza e alla disponibilità di risorse, saranno oggetto di ulteriori fasi di co-progettazione.

Il Comune di Piacenza si riserva in ogni caso di:

- Perfezionare la procedura anche in caso di presentazione di una sola proposta, purché valida e coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione;
- Sospendere, re-indire o revocare la presente procedura (in tal caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro);
- Non ammettere alla fase successiva alcuna proposta, qualora quelle pervenute non raggiungano almeno 60 punti su 100.

Art. 12 - CO-PROGETTAZIONE

Il Responsabile del procedimento avvierà le operazioni di co-progettazione con gli ETS, singoli o associati, individuati a conclusione della procedura indetta con il presente Avviso, finalizzate alla definizione condivisa di progetti di accoglienza secondo le caratteristiche delineate nel presente Avviso.

I partecipanti alla presente procedura, nel prendere parte ai lavori del Tavolo di co-progettazione, espressamente dichiarano e accettano che il progetto elaborato congiuntamente all'Amministrazione procedente diventerà di proprietà di quest'ultima, ferma restando la possibilità per essi di citare il predetto progetto all'esterno sulla base di idonea regolamentazione della comunicazione, che sarà condivisa con l'Amministrazione procedente.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di avviare le operazioni del Tavolo di co-progettazione anche in pendenza dell'esecuzione dei controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 8 autodichiarati da parte degli ETS, singoli o associati, individuati a conclusione della procedura indetta con il presente Avviso.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di riattivare il Tavolo di co-progettazione allorquando si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione medesima.

Art. 13 - CONVENZIONE

Gli ETS individuati, quali Enti Attuatori Partners (EAP) degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione, ex art. 11 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., regolante i reciproci rapporti.

Art. 14 – ASSICURAZIONE

I soggetti individuati si impegnano a garantire le opportune coperture assicurative dei dipendenti, dei collaboratori e dei volontari impiegati nel progetto a garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione oggetto del presente avviso.

Le coperture assicurative necessarie verranno dettagliate nella Convenzione sottoscritta con il Comune e dovranno essere valide per tutto il periodo di durata del progetto.

Art. 15 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, gli enti destinatari dei contributi assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la disciplina contenuta

nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato a operarvi, utilizzando il modello **Allegato D**. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Comune.

Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito internet istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it

Art. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono a domicilio la sede indicata nella domanda di partecipazione. Le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Luigi Squeri, Responsabile Dirigente del Settore Promozione della Collettività - Servizio Sociale del Comune di Piacenza.

Art. 19 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l'Amministrazione procedente. Il presente Avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questa Amministrazione e nessun/a titolo/pretesa/preferenza/priorità potrà essere vantato/a in ordine all'affidamento della progettazione e alla realizzazione delle attività, per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta ad esso. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie di co-progettazione.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti individuati, in sede di stipula delle Convenzioni, saranno designati dal Comune di Piacenza quali Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101/2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato (**Allegato C**) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa nonché il Codice Civile.

Art. 22 - RICORSI

Avverso agli atti della presente procedura può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Art. 23 - ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso e i relativi allegati, sono pubblicati all'albo pretorio online e inserito nel sito web del Comune di Piacenza (<http://www.comune.piacenza.it>)

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dirigente del Settore Promozione della Collettività, Dott. Luigi Squeri.

Per ulteriori informazioni tecnico-amministrative è possibile inviare una email a:
elena.amici@comune.piacenza.it

ALLEGATI:

Allegato A: Istanza di partecipazione

Allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per contributi

Allegato C: Privacy

Allegato D: Tracciabilità flussi finanziari